




# Comune dell'Aquila

Settore Politiche Sociali e Cultura



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI “UNA TANTUM” RIVOLTI A NUCLEI FAMILIARI IN ESTREMA DIFFICOLTA’

### Art. 1

#### Finalità del regolamento

1. Il Comune dell’Aquila, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nell’ambito della progettazione e programmazione annuale dei servizi sociali, può erogare il **contributo economico “una tantum”**, quale strumento di sostegno in favore di nuclei familiari in **estremo disagio**, siano essi singoli individui o famiglie con o senza figli.
2. L’erogazione di un contributo “una tantum” vuole contribuire al superamento di una situazione di estremo disagio derivante, a mero titolo esemplificativo, dall’assenza assoluta di reddito o da difficoltà economiche generali per i più disparati motivi: perdita del lavoro di uno o entrambi genitori, famiglia numerosa, famiglie monogenitoriali in presenza di figli minori, etc.... Gli interventi sono finalizzati a contrastare la povertà, la marginalità e la vulnerabilità, laddove l’insufficienza del reddito della famiglia determini condizioni tali da non garantire in primo luogo il soddisfacimento dei bisogni primari.
3. L’intervento di sostegno in oggetto rappresenta un ausilio per il raggiungimento dei livelli minimi di vita. I contributi sono attribuiti per dare un supporto avverso lo stato di difficoltà, per favorire il recupero dell’autonomia individuale e/o familiare, per promuovere l’autosufficienza della persona e del nucleo familiare ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
4. Tali interventi hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

### Art. 2

#### Oggetto del regolamento

L’Amministrazione Comunale ritiene necessario regolamentare la concessione del contributo economico “una tantum”.

Il presente Regolamento è volto quindi ad individuare i requisiti per l’accesso alle suddette prestazioni sociali, le procedure, e le modalità degli interventi di sostegno economico.


I contributi economici sono erogati dal Comune compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili iscritte negli appositi capitoli di bilancio a ciò destinati, e salva una diversa programmazione e progettazione degli interventi sociali di sostegno al reddito.

Gli interventi di cui al presente Regolamento costituiscono infatti parte integrante del sistema complessivo di interventi di natura socio assistenziale ed economica erogati dal Comune dell’Aquila e da altri soggetti che, a diverso titolo, sono rivolti al supporto della famiglia in difficoltà. Tali interventi vanno posti pertanto in relazione alle altre risorse messe a disposizione dal Settore a sostegno, anche indiretto, delle famiglie.

Non è di norma consentito il cumulo di diverse forme di sostegno al reddito.



# Comune dell'Aquila



## Art. 3

### Destinatari degli interventi

Possono fruire degli interventi di sostegno economico disciplinati dal presente Regolamento i cittadini italiani e/o comunitari residenti nel Comune dell'Aquila da almeno 6 mesi, o i cittadini extra-comunitari che siano in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata, residenti nel Comune dell'Aquila da almeno 6 mesi, che non abbiano compiuto 65 anni di età e che versino in particolari condizioni di povertà e bisogno socio-economico.

Si intendono in condizioni di povertà e bisogno socio economico i nuclei familiari, anche monocomponente, che abbiano un reddito ISEE non superiore alla soglia sotto indicata.

Il contributo economico una tantum può essere erogato a nuclei familiari in situazione di fragilità socio-economica, come di seguito indicato:

- 1. Nuclei monogenitoriali con figli** i quali vedono la presenza di uno solo dei genitori in situazione di estrema precarietà socio-economica.
- 2. Nuclei familiari con figli** laddove la famiglia, di varia tipologia, presenta forti problematiche familiari, relazionali, sociali, nonché grave deficit strutturale del reddito familiare.
- 3. Coppie senza figli** in condizioni di grave svantaggio socio-economico.
- 4. Persone sole** in condizione di estrema povertà.

## Art. 4

### Condizioni economiche per l'ammissibilità ai contributi una tantum

Potranno accedere alla misura emergenziale economica suddetta i nuclei con un reddito familiare annuo, attestato dal certificato ISEE, **non superiore a € 6.000,00**, salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere soglie diverse per ciascun singolo bando, in considerazione degli stanziamenti di bilancio e delle normative nazionali.

L'amministrazione si riserva di prevedere anche ulteriori criteri per il riparto delle risorse disponibili.


## Art. 5

### Modalità di concessione del bonus economico una tantum

Il Settore Politiche Sociali e Cultura provvederà di volta in volta all'approvazione dell'avviso pubblico inerente la concessione del contributo economico con il relativo schema di domanda. L'avviso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale, e ne sarà data massima diffusione e comunicazione. Lo stesso rimarrà in pubblicazione per un periodo minimo di 20 giorni.

L'avviso pubblico determinerà i criteri per l'accesso e per la concessione del contributo economico suddetto.

Al fine dell'ottenimento del contributo, la persona o la famiglia in condizione di bisogno può rivolgersi allo Sportello di Segretariato Sociale presso il Settore Politiche Sociali e Cultura per informazioni e per un aiuto alla compilazione della domanda.



## Comune dell'Aquila

La domanda, corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata all'ufficio protocollo del Settore.

### **Art. 6** **Istruttoria**

L'istruttoria delle domande viene curata dal responsabile amministrativo del procedimento nominato nell'avviso suddetto, coadiuvato, ove occorra, dall'assistente sociale preposta.

### **Art. 7** **Entità dei contributi economici una tantum**

Il contributo economico suddetto viene corrisposto sulla base delle risorse disponibili di volta in volta individuate all'atto di approvazione dell'avviso, e successivamente suddivise sulla base dei parametri individuati nell'avviso stesso e del numero delle domande ammesse.

Il contributo non può essere concesso al medesimo beneficiario per più di una volta all'anno e per più di due anni consecutivi, facendo salve situazioni eccezionali di gravissimo e perdurante disagio, debitamente attestate dal Servizio Sociale Professionale.

### **Art. 8** **Modalità di gestione dei contributi economici**

Con proprio atto, l'Amministrazione può eventualmente individuare specifiche destinazioni di spesa del contributo economico suddetto (a mero titolo esemplificativo: bonus bollette, bonus affitti, bonus spese straordinarie per i figli, bonus per spese alimentari) ovvero disporre l'erogazione in forma alternativa a quella monetaria, sotto forma di prestazione di beni e servizi.

### **Art. 9** **Controlli**

Il Settore, prima della conclusione del procedimento, esegue i controlli in ordine alla documentazione prodotta ed alle dichiarazioni rese. Inoltre ha facoltà di verificare la situazione reddituale dei richiedenti, come risultante dal certificato ISEE, attraverso la Guardia di Finanza, sulla base di apposita convenzione.

### **Art. 10** **Tutela della riservatezza**

I dati personali e sensibili forniti al momento della domanda saranno utilizzati esclusivamente in relazione al procedimento di cui al presente regolamento.

### **Art. 11** **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.